



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 215 del 22-12-2016

OGGETTO

NOVAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PART TIME DIPENDENTE AMERICO PICARIELLO.
AUMENTO ORARIO DI LAVORO.

L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 19:30 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Avv. Paolo Spagnuolo in qualità di Sindaco.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

Spagnuolo Paolo	Sindaco	P
Tuccia Luigi	Vice Sindaco	P
Aquino Valentina	Assessore	A
Landi Domenico	Assessore	P
Prezioso Antonio	Assessore	A
Scioscia Fabiola	Assessore	P

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa è legata in gran parte all'utilizzo del personale e all'assetto organizzativo e gestionale della struttura dell'Ente e deve necessariamente rispondere all'ottica della ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane disponibili, preordinate attraverso le funzioni e le prestazioni eseguite al raggiungimento degli obiettivi che l'Amministrazione intende realizzare;

Rilevato che, in relazione alle unità disponibili in organico, il Comune intende garantire l'erogazione di servizi sempre più efficienti e maggiormente rispondenti alle esigenze ed alle aspettative della comunità;

Richiamata la normativa contrattuale relativa alla flessibilità del rapporto di lavoro e al part-time;

Richiamati i seguenti pareri della Corte dei Conti:

- deliberazione n. 198/2011/PAR Sez. Toscana, secondo la quale *“in virtù della tassatività della disposizione normativa il semplice incremento orario (fino a 32 ore) che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno, non rientra nella previsione dell'art.3, comma 101, della legge n. 244/2007 e quindi non va computato quale nuova assunzione. Resta peraltro fermo che la facoltà di incremento di ore lavorative può essere esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli di spesa che il legislatore detta per l'amministrazione, previa intesa con il proprio dipendente”*.
- Parere n. 496/2011- Sezione Regionale di controllo per la Campania- nel quale si attesta quanto segue - *“Questo Consesso dubita oggi fortemente della possibilità di ricondurre alla previsione del comma 1 dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010, la fattispecie dell'incremento, da 18 a 30 ore settimanali, dell'orario di lavoro di un dipendente comunale, assunto, a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo parziale, posto che, in ordine a tale fattispecie, l'elemento novativo del rapporto appare afferire, solo ed esclusivamente, all'incremento dell'orario di lavoro e quindi alla maggiore quantità di lavoro richiesta al dipendente cui in termini sinallagmatici non può non corrispondere una proporzionale maggiore retribuzione. Resta naturalmente salva la necessità, nel caso che ne occupa, dell'integrale e rigoroso rispetto del complesso delle disposizioni, dei vincoli e dei tetto di spesa, operanti, in forza del vigente ordinamento giuscontabilistico, in materia di personale”*.
- Parere Sezione regionale di controllo per la Campania n.20/2014/Par – con la quale nel ribadire le argomentazioni già espresse dalle altre sezioni regionali di controllo statuisce che *“un mero aumento orario non integra “nuova assunzione” e quindi non fa scattare la soggezione ai “limiti e divieti” alle stesse, sempreché ciò non si traduca in una mera manovra elusiva dei ridetti limiti alla capacità giuridica aventi razionalità finanziaria (SRC Sardegna n. 67/2012/PAR e SRC Lombardia n. 462/2012/PAR), sempre accertabile nell'esercizio delle proprie funzioni da parte di questa Corte”*;

- Parere Sezione regionale di controllo per la Campania n. 144/2016: con il quale si chiarisce che *“La verifica circa il rispetto dei predetti limiti e vincoli è rimessa all’ente che dovrà compierla prima di porre in essere la prospettata modifica al contratto part-time Inoltre Ciò premesso, la Sezione reputa, in via di principio, che per realizzare il prospettato aumento dell’orario lavorativo, sia necessario il rispetto dei limiti generali in materia di spesa per il personale (che si traducono in divieti assunzionali a qualsiasi titolo quando l’ente non rispetta il patto di stabilità interno e quando non è in linea con l’obbligo di ridurre la spesa per il personale ex art. 1, comma 557, legge n. 296/2006)....”*
- Parere Sezione regionale di controllo per la Campania n. 338/2016 con il quale si conferma l’indirizzo precedente specificando che l’incremento orario non debba comunque essere elusivo del divieto posto dall’art. 1, comma 424 della legge di stabilità n. 190/2014 che, in sintesi, dispone che *“le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, devono destinare le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, alla ricollocazione delle unità soprannumerarie di altre pubbliche amministrazioni;*

Preso Atto che con nota prot. DFP 66110 del 13 dicembre 2016 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Della Funzione Pubblica, ha comunicato che sono ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione per tutte le categorie di personale e per gli enti locali che insistono sul territorio, tra le altre, della Regione Campania ai sensi dell’articolo 1, comma 234, della legge 28 dicembre 2015 n. 208;

Ritenuto poter desumere da tali orientamenti interpretativi che solo la trasformazione del contratto da part-time a full-time deve essere considerata nuova assunzione in quanto deve avvenire *“nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in tema di assunzione”;*

Considerato che esula, viceversa, dall’ambito di applicazione della normativa sulle assunzioni, e dunque non può essere considerata una nuova assunzione, l’incremento orario di un contratto di lavoro part-time, purché non si determini una trasformazione del contratto a tempo pieno e purché l’incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale per gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno;

Valutata l’esigenza e l’utilità di incrementare la percentuale di tempo parziale dell’Arch. Americo Picariello, dipendente dell’Ente con profilo di Istruttore direttivo tecnico, Cat. D, in funzione delle specifiche esigenze manifestate dal Responsabile Settore IV Servizio SUE, già in precedenza con nota prot. 27408 del 10/12/2015 ed oggi ribadite con nota prot. 22400 del 25.10.2016, per la funzionalità delle attività di competenza del Settore nelle quali lo stesso è impegnato ed in un’ottica di ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane già esistenti, tenuto conto degli obiettivi e dei programmi da realizzare;

Richiamato l’art. 3 del d.lvo n. 61 del 25/05/2001, come modificato dall’art. 46 del d.lvo n. 276 del 10/09/2003 e s.m.i., il quale prevede che le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono

concordare clausole flessibili relative alla collocazione temporale della prestazione nonché, limitatamente ai rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, stabilire clausole elastiche relative alla variazione in aumento della prestazione lavorativa;

Preso atto che il dipendente ha prestato la propria disponibilità ed il proprio consenso all'incremento delle ore lavorative da prestare, con comunicazione acquisita al prot. n. 24886 del 21.11.2016;

Atteso che l'Ente è soggetto al Patto di Stabilità e pertanto i vincoli in materia riguardano il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1 comma 557 della legge n. 296/2006 così come modificato dal decreto legge n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014, che sancisce l'obbligo di riduzione annuale della spesa del personale e in particolare quello di non superare il tetto di spesa del personale dato dal valore medio del triennio 2011-2013;

Accertato che l'incremento di spesa per l'attribuzione del trattamento economico, quale differenza stipendiale, comprensiva di oneri previdenziali, contributivi e assicurativi a carico dell'Ente, connesso con l'aumento della percentuale delle ore di lavoro part-time per il lavoratore su indicato, è compatibile con i vincoli di spesa fissati dalla vigente normativa per come verificato dal Responsabile del Settore I Finanziario;

Dato atto che la fattispecie in esame non implica ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro che rimane comunque a tempo parziale, significando di conseguenza che l'aumento delle ore lavorative non dà luogo a nuova assunzione;

Dato atto che la modifica delle ore lavorative di cui alla presente deliberazione verrà formalizzata in apposito aggiornamento dell'originario contratto individuale di lavoro, cui provvederà il Responsabile del Settore VI Gestione Risorse Umane;

Ritenuto di poter apportare variazioni, in aumento, a decorrere dal 1-1.2017, alla durata della prestazione lavorativa del dipendente Arch. Americo Picariello, Cat. D, assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time al 50%, a seguito di mobilità volontaria dal Comune di Cava de' Tirreni, in forza all'Ente ed assegnato al Settore IV – Servizio II SUE e precisamente da n. 18 ore settimanali a n. 32 ore settimanali, al fine di conseguire un'articolazione del part-time meglio rispondente alle attuali e peculiari esigenze di organizzazione del Servizio stesso, anche in relazione al crescente aumento delle incombenze che fanno capo al Settore di appartenenza;

Visto l'art.53 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art.1, comma 42, legge n.190/2012 in tema di incompatibilità per rapporti di lavoro svolti in part-time con percentuale superiore al 50%;

Accertato il rispetto del vincolo imposto dal Patto di Stabilità e dei vincoli sul contenimento delle spese di personale anche in rapporto all'incidenza sulla spesa corrente;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Settori competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei termini di legge

DELIBERA

1. **Di Dare Atto** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **Di Procedere**, per le motivazioni esplicitate in premessa, alla novazione del rapporto di lavoro a tempo parziale ed indeterminato del dipendente Arch. Americo Picariello, in servizio presso il Settore IV Servizio I SUE, Cat. D3, a decorrere dall' 1/01/2017 incrementando l'orario di lavoro da n. 18 ore settimanali a n. 32 ore settimanali al fine di conseguire un'articolazione del part-time meglio rispondente alle attuali, peculiari e sempre crescenti, esigenze di organizzazione e funzionalità del Settore stesso;
3. **Di Demandare** al Responsabile del Settore IV Urbanistica ed Ambiente, Servizio I SUE la definizione della corretta articolazione dell'orario di lavoro del dipendente;
4. **Di Precisare** che resta invariato, per ogni altro aspetto, il rapporto contrattuale e le condizioni previgenti relativamente all' inquadramento giuridico professionale ed al rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
5. **Di Dare Atto** che l'incremento di spesa per l'attribuzione del trattamento economico, quale differenza stipendiale, comprensiva di oneri previdenziali, contributivi e assicurativi a carico dell'Ente, connesso con l'aumento della percentuale delle ore di lavoro part-time per il lavoratore su indicato, è compatibile con i vincoli di spesa fissati dalla vigente normativa per gli Enti soggetti al patto di Stabilità;
6. **Di Dare Atto** che l'incremento dell'orario di lavoro e relativa distribuzione saranno oggetto di apposito accordo da formalizzarsi in un ulteriore contratto individuale di lavoro da stipularsi, ai sensi del vigente CCNL, a parziale modifica di quello originario e limitatamente ed esclusivamente a tale aspetto;
7. **Di Demandare** al Responsabile del Settore VI Gestione Risorse Umane di predisporre gli atti conseguenti connessi alla variazione della durata della prestazione lavorativa ivi compresa la sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro;

Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Avv. Paolo Spagnuolo

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 27-12-2016

Dal Municipio, li 27-12-2016

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22-12-2016

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 27-12-2016

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

VISTO DI Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Raffaele Nevola

VISTO DI Regolarità Tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Beniamino Iorio

VISTO DI Regolarita' contabile

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 27-12-2016

Il Segretario Generale
Dott. Beniamino Iorio